



Programma Consumatori
Consapevoli
cofinanziato al 70% dal
Ministero delle Attività Produttive

Numero 2 • gennaio 2005

Bollettino divulgativo interno riservato ai soci di Consumatori Associati

OMAGGIO



RC AUTO, È TEMPO DI RIBASSI

Nei primi 9 mesi del 2004 il premio medio di assicurazione è sceso dell'1,1%

Gli automobilisti ancora stentano a crederci. Strizzano gli occhi, rimettono a fuoco le carte, ma non sembrano esserci dubbi: dall'inizio dell'anno le tariffe assicurative sono diminuite in media dell'1,1%. Nell'ultimo trimestre la flessione negativa dei tassi si è attenuata rispetto a quella dei primi nove mesi del 2004, ma è comunque proseguita: un forte segnale di discontinuità rispetto ai tempi passati. I dati arrivano direttamente dai centri statistici della Tillinghast Towers Perrin, società di consulenza che registra gli spostamenti dei prezzi in relazione alle diverse classi di *bonus-malus* e di provincia di residenza dell'automobilista.

La diminuzione non è, tuttavia, avvenuta in maniera omogenea. Ecco un breve quadro della situazione: Più marcata per le donne (-

1,4%) rispetto agli uomini (-1%) e non si è manifestata per i giovani neo patentati per i quali il premio assicurativo è piuttosto modestamente cresciuto (+0,5).

Maggiori riduzioni (pari a circa l'8%) al Nord, per assicurati di circa 40 anni in classi di bonus non sempre corrispondenti a quelle di massimo sconto, che guidano automobili di alta cilindrata.

I numeri non lasciano spazio a fraintendimenti: il premio diminuisce e la causa principale va verosimilmente rintracciata nella costante, seppur lieve, flessione degli incidenti su strada (che nonostante l'introduzione del sistema della patente a punti, si riteneva dovesse mantenersi costante nel 2004). Con la diminuzione degli incidenti, dunque, le compagnie hanno potuto bilanciare l'aumento dei costi dei risarcimenti (che invece continua

a crescere con ritmo superiore a quello dell'inflazione) e di mettere a segno bilanci tecnici molto positivi.

Il trend positivo registrato nello scorso anno potrebbe continuare anche per il 2005, perché a tenere sotto controllo la sinistrosità, è intervenuto anche negli ultimi tempi il "caro benzina" (con il prezzo al barile alle stelle, circolerebbero meno automobili). In uno scenario di forte redditività ci si aspetterebbe comunque una frenata tariffaria molto più consistente, guidata da quelle compagnie che intendono conquistare fette maggiori di un mercato

nettamente in ascesa. Ma, non è poi così semplice. "Non assistiamo ad una forte flessione dei prezzi - ha commentato pubblicamente Alessandro Santoni, senior partner della Tillinghast - perché in Italia il ciclo assicurativo è più lento che altrove. I motivi sono anche di ordine normativo, per cui alle tariffe è praticamente impossibile incorporare rapidamente i trend di mercato". Un altro freno, poi, potrebbe essere anche quello dell'obbligatorietà della polizza (laddove non esiste, come in Gran Bretagna le compagnie sono molto più convenienti).

ALL'INTERNO:

Anatocismo, la cassazione sentenza ma è rebus-rimborsi pag. 2

La truffa corre sul filo pag. 2

Caro notaio, ma quanto mi costi? pag. 3

Una polizza per star sereni pag. 3

Rimborsi, il giudice di pace condanna l'Italgas pag. 4



ANATOCISMO, LA CASSAZIONE SENTENZA MA È REBUS - RIMBORSI.

I consigli della Consumatori Associati per il recupero degli interessi.

Se prima del 4 novembre scorso il sistema bancario poteva dirsi «fiducioso di veder riconosciute le proprie ragioni di contestazione», oggi, invece, è costretto a gettar spugna e riconoscere le aspettative di consumatori e imprese. Finisce dunque così, con un'annosa sconfitta in terreno giudiziario il lungo capitolo (iniziato con le sentenze del n.2374/99 e 3096/99 che avevano richiesto al legislatore di intervenire urgentemente per riportare "a certezza" le modalità di calcolo degli interessi sul conto corrente bancario) in tema di anatocismo bancario, ovvero la capitalizzazione in conto corrente degli interessi passivi a danno che avveniva (e avviene ancora oggi, ma ora legittimamente) con periodicità trimestrale. La sentenza n. 221095/04 emessa lo scorso 4 novembre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione parla chiaro: «nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi portate dai contratti di conto corrente anche antecedentemente al

1999, data della prima sentenza emessa dalla Cassazione Civile». Prima del '99 le banche, in un mero uso negoziale, impiegarono senza soluzione di continuità il pilastro posto a fondamento della prassi anatocistica, quando, invece, solo un supporto normativo avrebbe potuto derogare la disposizione imperativa che vieta il procedimento in questione (art. 183 cod. civ.). Successivamente, con i primi contenziosi messi in moto dalla clientela (contestando la pratica in forza della quale ogni tre mesi gli interessi venivano ricalcolati come capitale a debito sul quale venivano successivamente pagati ulteriori competenze, inasprendo così lo scontro, sui conti a credito gli interessi erano applicati annualmente), la situazione uscì dall'anonimato determinando la cospicua successione delle sentenze in Cassazione. Oggi alla luce della sentenza n. 21095/04 il bandolo della matassa sembra essersi sbrogliato una volta per tutte. Il recupero delle somme in-

debitamente richieste delle banche, però, non è poi così agevole e immediato, non a caso anche l'Abi (Associazione Bancaria Italiana che riunisce gli istituti di credito) si è dimostrata glaciale di fronte alla nuova pronuncia. L'associazione di categoria nell'immediato, infatti, si è limitata a diramare uno stringato comunicato "di presa d'atto" dell'esistenza della sentenza della Cassazione, dichiarando che «le banche prendono atto della sentenza della Cassazione sulla capitalizzazione degli interessi. Le cause già instaurate continueranno a seguire il loro iter e le banche naturalmente, ne rispetteranno gli esiti». Un'ammissione, questa, che arriva sulle casse degli istituti di credito come un macigno: 20/30 miliardi di euro, secondo una prima proiezione. Ma, se le banche glissano, i consumatori non mollano. Consumatori Associati, infatti, è già in moto per valutare i possibili problemi all'orizzonte: quello della prescrizione del diritto al

continua a pag. 2



TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della legge 656/96 tutti i cittadini hanno diritto alla tutela della privacy ed ad un corretto trattamento dei dati personali. L'utente può ottenere risarcimento del danno derivante da un inusitato o abusivo trattamento dei dati personali. Soprattutto nel caso di diffusione dei dati circa la puntualità dei pagamenti e la inadempienza nel "libro nero" dei prelati, esiste la possibilità di richiedere la modificazione o cancellazione dei dati. Ogni ha diritto a non essere pubblicamente indebitata e e-mail spazzatura.

ANATOCISMO, LA CASSAZIONE SENTENZA MA È REBUS-RIMBORSI.

I consigli della Consumatori Associati per il recupero dei passivi.

rimborso in primis, e quello della determinazione delle somme illecitamente richieste dalle banche al correntista poi. I contenziosi già instaurati dalle associazioni dei consumatori di tutt'Italia, dallo scorso 4 novembre, si aggirano attorno alle diecimila unità, valore, manco a dirlo, destinato alla crescita esponenziale nel corso delle settimane a venire. Intraprendere un giudizio, tuttavia (come esplicitato in precedenza) può comportare per l'utente numerose insidie: in assenza di una corretta quantificazione della cifra della quale si richiede il rimborso, si potrebbe, infatti, rischiare il rigetto dello stesso; in quanto il danno non sarebbe "provato" o "quantificato" in maniera precipiamente certificata. Relativamente alla magistratura su cui va incardinata l'azione va precisato, poi, che fino all'importo di 2.500 euro la competenza è del Giudice di pace, mentre per le cifre superiori do-

vanno essere interessati i Tribunali dove - per tali generi di controversie - la durata media di un giudizio è di circa 3 anni. Senza contare che, per i singoli correntisti le spese processuali, tra onorari e consulenze tecnico amministrative, potrebbero raggiungere i 2 mila euro: non a caso il consiglio di rivolgersi ad associazioni, come la Consumatori Associati, che si fanno carico di tutte le procedure necessarie per l'esplicitazione del giudizio. Altro problema - di cui abbia già fatto accenno -, la prescrizione (istituto disciplinato dagli articoli 2935 e seguenti del codice civile), cioè i termini di esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito. In merito, gli orientamenti sono due. Il primo, estensivo, ipotizzerebbe la possibilità di retrocedere gli effetti della sentenza fino al 1952; in tal caso si porrebbero problemi concreti circa la reperibilità della documentazione contabile necessaria,

potendosi ritenere realisticamente il numero dei clienti che hanno conservato estratti conto tanto datati ed essendo improbabile che le banche possano fornire documentazione d'archivio così vetusta. Cosa fare, quindi, nell'impossibilità di reperire documenti ormai oggettivamente introvabili? Questi potrebbero - sempre secondo quest'interpretazione - far valere i loro diritti dal 1989 (dieci anni, cioè, dalla citata sentenza della Cassazione Civile del 1999). L'interpretazione più restrittiva, invece, fisserebbe il termine a partire dalla data di deposito dell'ultima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (quindi 4 novembre 2004), che genererebbe vantaggi quindi solo per gli anni 1994/2004 (di fatto però solo fino al 1999, considerando che, come detto sopra, in quell'anno cessò la prassi anatocistica.

LA TRUFFA CORRE SUL FILO

709 e 899, i consumatori «Cara Telecom non ti paghiamo!»

Prima le bollette in rosso. Poi qualche mossa per mitigare le ricadute, e infine la linea dura con i "debitori". La parabola che Telecom Italia ha segnato sulla bolletta dei consumatori di mezz'Italia si chiude adesso con poche, telegrafiche, dichiarazioni ai microfoni di "Mi manda Rai tre": «L'intenzione - hanno spiegato i rappresentanti aziendali - è di recuperare dai clienti le somme contestate nei mesi scorsi, visto che la giustizia italiana non è riuscita a produrre sentenze definitive in merito, salvo qualche rinvio a giudizio e qualche archiviazione». Il colosso delle telecomunicazioni italiano tenta così, con la stoccata finale della conciliazione "caso per caso", di chiudere la partita dello "scandalo 709". Una stoccata che da casa Telecom, centra il segno nelle tasche dei consumatori anche in riva allo Stretto. A barricarsi, infatti, nella trincea dei rimostranti del "NO alla conciliazione" c'è stata anche la città di Messina. Anzi, sembra proprio che l'intera provincia, con i suoi casi, rappresenti alla lente d'ingrandimento giudiziaria, il prototipo di uno scandalo che non promette tempi brevi di risoluzione. Per alcuni di loro, circa un paio, l'incubo è finito ai tempi della conciliazione. Quando nel maggio 2003 («subito dopo il fattaccio»), la Telecom decise di accogliere le istanze dei consumatori, annunciando che «chiunque avesse trovato in bolletta una tariffazione sui numeri 709 e 899 (numeri di transito che solo con una connessione di pochi istanti incidono pesantemente in bolletta) dovuta ad una delle truffe in questione, poteva evitare di oppiare l'eccezione». Per gli altri, rimasti invece impantanati nella "rete", i pellegrinaggi mediatici sui punti Telecom più vicini «neppure si contano più». Segnalazioni e fax «a perdere», con un solo risultato: «disattivazioni a singhiozzo e infinite snervanti pastoie burocrati-

che». Sono stanchi. Stanchi, di seguire un iter un iter che sembra



tendere all'infinito e di «raccontare a decine di operatori diversi, che non conoscono la situazione, sempre la stessa minestra». Stanchi di vedere porte chiuse e continui solleciti di "debiti inesistenti" intervallate da inspiegabili sospensioni di linea. Consumatori Associati scende in campo al fianco delle altre associazioni di consumatori e mette in guardia, al ritmo di un unico motto «cara telecom non ti paghiamo!». Ecco cosa fare in caso di "sospetti" addebiti in bolletta:

- Chi non riconosce gli addebiti relativi alle chiamate al 709 può non effettuare i pagamenti contestati, indicando nella causale il distretto telefonico, il numero di linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, il numero di conto interessato, il nome, il cognome del titolare e la motivazione parziale del pagamento, precisando "che gli addebiti in oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico.
- Evitare che venga disattivata la linea telefonica per morosità. È opportuno, infatti, pagare la bolletta, anche se limitatamente alla parte di telefonate che si riconosce come propria;
- Sporgere denuncia sull'accaduto alla polizia postale. La denuncia deve essere contro ignoti se il proprio gestore telefonico non ha ancora comunicato il numero di telefono del dialer responsabile del disservizio;
- Inviare con raccomandata al proprio gestore telefonico le fotocopie della denuncia e il bollettino del pagamento

ANATOCISMO BANCARIO: IL VADEMECUM DEL CORRENTISTA

Che cos'è È il divieto di richiedere interessi sugli interessi, ovvero il divieto di capitalizzazione degli interessi

Quando è lecito Se vi è un uso normativo che deroga al divieto (art. 1283 c.c.)

Quando gli interessi possono produrre "interessi" Solo se gli interessi sono dovuti almeno per sei mesi e solo dal giorno della domanda giudiziale o se è stato convenuto dopo la scadenza

Che cos'è l'anatocismo bancario È il fenomeno di produzione degli interessi sugli interessi in conto corrente; ovvero a ogni trimestre l'incisione del saldo passivo del conto degli interessati addebitati dalla banca fa produrre ulteriori interessi anche sulla somma interessi e non solo sulla somma "capitale".

Soggetti interessati La sentenza 21095/04 riguarda tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alle banche quando il proprio conto è andato in rosso

Il ricorso Il primo atto è una lettera raccomandata alla propria banca con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite fino al 22 aprile 2000 e relative alla ricapitalizzazioni trimestrali

Quando rivolgersi ad un avvocato A fronte di un esito negativo della richiesta occorre indicare un legale e procedere attraverso il giudice di pace se la richiesta non supera i 2.500 euro, al tribunale se superiore

Le spese Tra spese e onorari, di perizia e di contributo unificato le spese possono arrivare attorno ai 2 mila euro

Accoglimento del ricorso La sentenza della Cassazione a sezioni unite dà una maggiore certezza all'accoglimento del ricorso.

Ridefinizione calcolo interessi Si richiede alle banche di rendersi disponibili a definire tassativamente i criteri per evitare, almeno per gli importi più modesti, il ricorso alle vie giudiziali, considerato che la sentenza elimina qualsiasi dubbio sul diritto al rimborso

Azione collettiva La normativa non esiste ancora in Italia: è stata approvata dalla Camera, ma deve ancora passare al Senato

CARO NOTAIO, MA QUANTO MI COSTI?

Da burocrati a consulenti a cui affidare transazioni delicate. Costi, diritti e doveri dell'attività notarile

L'ordinamento Italiano li definisce «pubblici ufficiali». L'opinione pubblica, invece, una specie di «costosissimi professionisti incaricati di controllare che tutto si svolga secondo la legge». Ma, chi è veramente il notaio? È davvero solo un burocrate che intasca cartelle da capogiro, o dietro la corazza si nasconde qualcosa d'altro?

Il famoso giurista Francesco Carnelutti, a tal proposito, ha riassunto una delle più importanti funzioni sociali del notaio in una frase «tanto più notaio, tanto meno giudice». Sciogliendo la perifrasi dunque, il notaio è il professionista tenuto a garantire che l'atto notarile non sia fonte di successive cause e dispute legali. Questi ha, inoltre, il compito di fornire assistenza e consulenza alle parti in quei contratti che hanno particolare impegno economico e importanza sociale: per esempio nelle successioni, nei passaggi di proprietà dei beni, ecc...

Imparziali e di fiducia. L'abc dell'attività notarile
Se è vero che la stipulazione del-

l'atto finale è solo l'ultimo atto di un'intensa attività di consulenza, quali caratteristiche ricercare nel nostro notaio di fiducia? Beh, la risposta è meno scontata del previsto. In primo luogo il notaio deve capire qual'è la volontà di chi gli chiede assistenza e, una volta individuate le esigenze pratiche, consigliare agli interessati la soluzione migliore per realizzare l'obiettivo della transazione (quindi anche negli atti più semplici e frequenti il notaio non si limita ad autenticare le firme, ma ha il compito di controllare che il contenuto del contratto sia adatto alla situazione giuridica e corrisponda pienamente alla volontà di chi lo sottoscrive). Questi, poi, è tenuto al rigore e all'imparzialità più assoluta, perché in quanto «pubblico ufficiale» ha l'obbligo di vigilare sugli interessi di tutte le parti in causa e che questi non interferiscano con le normali prassi contemplate dal codice.

Affidabilità doc, dunque, dimostrata dal fatto che il notaio italiano è stata la prima categoria

professionale a stipulare un'assicurazione che copre tutti i suoi componenti con i Lloyds di Londra (pertanto i cittadini che si rivolgono al notaio hanno la certezza di essere pienamente tutelati anche in casi di errori). Tra le assicurazioni, infatti, copre danni patrimoniali involontariamente causati da negligenze, imprudenze o imperizie, anche gravi, e dei quali il notaio sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della sua attività.

Come scegliere il notaio
Nonostante le varie garanzie assicurative, è innegabile che il notaio va scelto principalmente sulla fiducia. È necessario, infatti, optare per una scelta derivante da conoscenza personale e diretta, o mediata da persone di fidu-



cia. Ove ciò non sia possibile, i Consigli notarili distrettuali (corrispondenti più o meno al territorio delle province) possono fornire i nominativi dei notai nelle varie sedi. Come tutti i professionisti anche i notai tendono a specializzarsi e quindi alcuni saranno più portati ad approfondire un settore (es. quello del diritto societario) piuttosto che altri

aspetti della professione, anche se comunque la qualifica di pubblici ufficiali li rende responsabili della propria preparazione, che deve essere tale da poter affrontare indifferentemente tutte le attività di loro.

Le tariffe
Il ricorso al notaio è imposto dal-

la legge sia per tutelare i cittadini, sia per assicurare contratti e verbalizzazioni ineccepibili e per far sì che l'autonomia privata non superi i limiti di legalità fissati dalle norme. Visto che l'intervento del notaio è obbligatorio, va da sé che le tariffe vengono stabilite a priori dallo Stato. I consigli notarili (Organi locali di disciplina e di vigilanza sui notai) hanno, infatti, il dovere di verificare la congruità delle parcelle dei notai con soglie fissate per legge.

Gli onorari spettanti al notaio possono essere graduati (per atti di valore determinato o fissi (per tutti gli altri)). È tuttavia difficile fornire indicazioni precise di costi, visto che le variabili in gioco sono molteplici. Infatti, anche se gli onorari sono previsti da apposite tabelle (approvate dai Consigli nell'ambito di una tariffazione nazionale approvata con decreto ministeriale), in realtà le tariffe applicate dipendono dalla tipologia dell'atto, dal suo valore, e dalle difficoltà che si sono presentate nel corso della sua spiegazione.

UNA POLIZZA PER STAR SERENI

Assicurazioni, luci e ombre delle coperture "vita" e "morte"

«Sul futur - diceva qualcuno - non c'è certezza». Lavoro, lavoro e ancora lavoro per racimolare il gruzzoletto in banca, ma poi la paura di perdere tutto in un sol colpo arriva inesorabile. Come estirpare il problema alla radice e dormire finalmente sonni tranquilli? Una polizza assicurativa, caso vita o caso morte, potrebbe essere, in alcuni casi, l'unica soluzione. Il modo migliore per ammortizzare gli urti probabili sul cammino della vita per proteggere i propri cari dalle incertezze future garantendo loro lo standard di vita raggiunto. Secondo gli esperti, il momento più giusto per la stipula sarebbe attorno a i 35 anni, anche se il limite minimo previsto dalle compagnie per sottoscrivere un contratto è di 18 anni. Scegliere la polizza assicurativa più consona alle proprie esigenze è tutt'altro che semplice. Per questo, ovvero per evitare «bidoni» di ogni genere, la Consumatori Associati consiglia:

Prima di sottoscrivere una polizza è bene fare il punto della propria situazione personale, mettendo sotto la lente la propria posizione lavorativa, le aspettative circa la pensione, la condizione delle persone che dipendono da noi, che siano figli o genitori; Individuare tra le formule offerte dal mercato quella più adatta a soddisfare le nostre esigenze

Le possibilità all'orizzonte dei singoli utenti sono una miriade, cerchiamo nello specifico di capirci di più.

Garantis una rendita

La prima distinzione, infatti, va fatta tra

polizze caso "vita" e assicurazioni per il caso "morte". Le polizze vita mirano a restituire dopo il pagamento di un premio annuo (perché può essere rivalutabile o costante) o unico (pagato cioè, in un'unica soluzione) una rendita vitalizia (immediatamente dopo la stipula del contratto, se in premio è unico, oppure differita nel tempo) o un determinato capitale allo scadere del contratto a favore dell'assicurato o del beneficiario indicato in polizza. In caso di morte prematura (quindi prima della scadenza del contratto) dell'assicurato, agli eredi o ai beneficiari spetta la somma dei premi versati rivalutati.

Questo tipo di polizza (contrattualmente più semplice delle altre), però, è una tra le meno diffuse.

Più comune è, invece, la polizza "caso morte", o più semplicemente "all'americana", ovvero quel tipo di assicurazione stipulata solo per far fronte all'eventuale decesso dell'assicurato. La polizza "caso morte" può essere temporanea o a vita intera: è temporanea quando assicura la corresponsione del capitale o della rendita nel caso si verifichi la morte dell'assicurato dovuta ad infortunio o malattia in qualsiasi momento nel corso della validità del contratto (in genere non più di 20 anni). Si dice, invece, "a vita intera" quando copre tutto l'arco della vita dell'assicurato, anche se il premio viene corrisposto per un periodo di tempo limitato. Quest'ultima tipologia è meno diffusa sul mercato perché appannaggio solo di poche agenzie assicu-

rative. Un'altra tipologia sul ventaglio posto all'occhio dell'utente è quella della "polizza mista", ovvero quando nello stesso contratto sono previste più garanzie diverse tra loro. In questo caso il premio pagato dal contribuente viene restituito in parte sotto forma di rendita o capitale alla scadenza del contratto, spesso rivalutato attraverso una gestione separata del patrimonio della compagnia, e in parte nel caso si verifichi la morte dell'assicurato o qualcuno dei rischi e eventualmente coperti (alcune compagnie prevedono anche un bonus di maggiorazione - 15% - sul capitale da restituire nel caso che alla scadenza del contratto l'assicurato sia ancora in vita, oppure un bonus di maggiorazione - pari al 10% - del capitale da pagare ai beneficiari al decesso dell'assicurato se questo si verifica prima della data di scadenza del contratto.

In caso d'incidente il capitale raddoppia

Nel caso in cui venga stipulata una polizza temporanea "causa morte" e l'assicurato venga a mancare, a causa di un infortunio, prima della data di scadenza della stessa, l'assicurazione è tenuta a pagare un prezzo più alto. Oltre alla restituzione del denaro versato, l'assicurazione versa un bonus costituito da un capitale "complementare infortuni", che si raddoppia in caso di morte causata da incidente stradale. In ogni caso, che si tratti di polizze temporanee o di miste, la durata del contratto varia di norma da un minimo di un anno ad un massimo di 20 e in alcuni casi anche 30 (sempre se al-

la scadenza il contraente non abbia compiuto più di 70 anni). Per quel che riguarda, invece, le soglie di sottoscrizione si va, in genere, da un minimo di 18 anni a un massimo di 60. Alcune compagnie prima della stipula prevedono obbligatoriamente una visita medica del contraente, altre si accontentano di un'autocertificazione. Va notato, poi, che il premio da corrispondere per una polizza mista caso morte e malattia spesso è più alto se la polizza è sottoscritta da un assicurato fumatore o che abbia già riscontrato nel corso della vita malattie o infortuni considerati gravi.

Ovviamente è molto importante, quando si stipula una polizza di questo genere che l'assicurato ne comunichi l'esistenza e gli estremi ai diretti beneficiari o ai propri familiari, affinché possano esercitare i propri diritti nel caso si verifichi la sua prematura scomparsa.

Occhio alla scadenza del contratto

Nel caso di una polizza "vita" mista, invece, si deve fare attenzione a non dimenticare l'esistenza: si rischierebbe di far scadere i termini per la richiesta del pagamento della presentazione principale di restituzione del capitale. Proprio in questi casi è utile far sapere che l'Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) che ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare l'esistenza o meno della polizza comunicando il nome del deceduto (tel. 027764220).

CHI SIAMO

Stritolato dal caro vita? Stanco delle solite "bufale" burocratiche? Consumatori Associati fa proprio al caso tuo. La prima associazione dei consumatori indipendente d'Italia è pronta a fornire assistenza gratuita e consulenza legale ad hoc per ogni evenienza, basta contattarci da lunedì al venerdì all'800131005, oppure inviando un'e-mail alla info@consumatoriassociati.it. Per associarsi basta compilare l'apposito modulo presso la sede di via Corso Cavour 171 di Messina o cliccando on-line sul nostro sito (www.consumatoriassociati.it). L'associazione conta già circa 30.000 soci e dodici sedi in tutt'Italia. Ogni associato, oltre ad avere una continuata assistenza legale e ad essere tempestivamente informato sulle cause por-

tate avanti dall'organizzazione, potrà prendere parte al convegno organizzato per Maggio 2005, dove la Consumatori Associati presenterà, al cospetto dei maggiori esponenti del Movimento per la tutela dei Consumatori e dei rappresentanti del Ministero delle attività produttive, i risultati della ricerca di mercato, Consumatori Consapevoli, sulla situazione delle assicurazioni Rc Auto in Sicilia. L'associazione presenterà, inoltre, anche un "kit di difesa", costituito da un Cd e da tutta la modulistica necessaria per difendersi dalla rete delle bufale automobilistiche.

Consumatori Associati
Messina - Corso Cavour, 171
www.consumatoriassociati.it

COME ASSOCIARSI



Per associarsi è sufficiente recarsi nei Nostri uffici siti in Corso Cavour, 171 - Messina, e compilare la richiesta di adesione oppure compilare e spedire il coupon allegato, che è anche in distribuzione per Messina e provincia. Per chi volesse sarà a breve possibile farlo direttamente on-line compilando un modulo di richiesta elettronico.

L'ASSOCIAZIONE

Associati a Consumatori Associati

Le grandi industrie, le Banche, le Compagnie di Assicurazioni e le società finanziarie vorrebbero tenere i consumatori come "pesci in un barile". Consumatori Associati confida di raggiungere il numero di 30.000 soci entro il dicembre 2005 con l'apertura di 12 sedi nelle principali città Italiane. È già iniziata la campagna associazioni 2004 che prevede riconoscimenti e premi al raggiungimento di importanti target di tesseramento. Associati a "Consumatori Associati" e promuovi la nostra iniziativa.

Domanda di Adesione

COMPILARE E SPEDIRE A
CONSUMATORI ASSOCIATI
Corso Cavour, 171
98100 Messina

nome e cognome _____

luogo e data di nascita _____

indirizzo _____

città _____ prov. _____

professione _____

telefono _____

cellulare _____

indirizzo e-mail _____

documenti di riconoscimento _____

*chiede di aderire per l'anno 2005
in qualità di socio ordinario di "Consumatori Associati"*

Dalla Pratica
ART 7 Il costituente all'associazione deve: "Consumatori Associati" con sede in Messina Corso Cavour, 171.
ART 2 L'Associazione si propone lo scopo di coordinare e disciplinare la produzione di debitezza
contribuendo al benessere del consumatore e a rilevare le risorse poste alla libera concorrenza.
Non prometterà con ogni altra organizzazione pubblica e privata ogni iniziativa di cui
scopo è di ottenere: quello di tutelare i consumatori e di elevare il livello qualitativo della vita.

data _____ firma _____

I dati personali acquisiti verranno trattati in conformità alle leggi vigenti sulla privacy

RIMBORSI, CONDANNA PER L'ITALGAS

Il giudice di pace di Messina accoglie la richiesta della Consumatori Associati. E per il colosso del gas arriva anche la condanna al "danno esistenziale".

Prima il contatore del gas in panne, poi le stangate in bolletta. Se Francesco Rigano, cittadino messinese, non si fosse tempestivamente rivolto alla Consumatori Associati e allo studio dell'avvocato Ernesto Fiorillo, probabilmente tutto si sarebbe concluso così: con 242 euro sul conto dell'Italgas e con l'amaro in bocca per Rigano. Ma, fortunatamente per lui, le cose non sono andate così. Anzi stavolta il consumatore ha fatto la parte del leone. Con sentenza dell'11 maggio 2004, infatti, Francesco Pitrè, giudice di pace di Messina, non solo ha condannato il colosso del gas italiano al rimborso della somma (242 euro), indebitamente, posta sulla fattura di fornitura del gas di Rigano, ma ha disposto pure «che la società Italgas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, provveda al pagamento a favore della parte attrice anche della somma di 400 euro, a prescindere

dall'eventuale avvenuto conguaglio dell'importo fatturato, quale risarcimento del "danno esistenziale", così come previsto dall'art.39 del D.M. 97/197; e che, inoltre, sempre la stessa provveda al pagamento delle spese legali del giudizio». Italgas incassa il colpo e paga. Ma di cosa si è resa realmente colpevole la compagnia italiana del gas più diffusa sul territorio? Presto detto.

Il 15 novembre del 2003 a casa Rigano viene recapitata, in busta chiusa, una fattura (relativa al consumo per i mesi di Gennaio-Ottobre 2003) dell'Italgas, per un ammontare complessivo di 242 euro. «La somma - spiega l'avvocato Ernesto Fiorillo, legale di Rigano - era assolutamente arbitraria. Inspiegabile. Poiché per la sua fatturazione



non si era tenuto conto del cattivo funzionamento del contatore del gas, che la stessa ditta fornitrice del servizio aveva provveduto a sostituire col nuovo misuratore, aveva falsato la lettura del consumo di quel periodo». Infatti, nonostante l'Italgas avesse riconosciuto con due sue lettere (del 29/11/03 e 12/01/04) la mancata contabilizzazione del gas consumato nel periodo luglio-ottobre 2003, continuava a considerare come "chiusura del misuratore" quella calcolata sulla base del consumo stimato sulle medie prece-

endenti. Un consumo, però mai effettuato, «perché - ha esposto Rigano in lettera raccomandata alla ditta e al giudice di pace in fase di dibattimento - in quel periodo, corrispondente al trimestre di consumo, mi trovavo nell'altra mia abitazione al mare di Furnari». «Dalle lettere che l'Italgas ha inviato al signor Rigano - precisa l'avvocato Fiorillo - era chiaro che il cattivo funzionamento del misuratore del consumo di gas è stata la causa principale della mancata corrispondenza della contabilizzazione all'effettiva consumazione». All'udienza di prima comparizione dell'11 marzo 2004 l'Italgas non si è costituita. L'11 maggio è stata condannata.

TUTELA DELLA SALUTE



L'utente può ottenere complete informazioni sulle norme regolatrici della materia ambientale e più precisamente sulle onde elettromagnetiche, il trasporto di rifiuti, l'inquinamento acustico. Ha diritto ad un attento e professionale trattamento da parte del servizio sanitario pubblico e privato.

contattaci

Dal lunedì al venerdì è attivo il nostro call center al numero

Numero Verde
800 131 005

Oppure potrete sottoporci i Vostri quesiti, o richiedere informazioni inviando una e-mail a: info@consumatoriassociati.it

Consumatori Associati
Messina - Corso Cavour, 171
www.consumatoriassociati.it